

Testo a fronte



Progetto di legge n. 156/12^

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili)”.

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 25	Legge regionale 19 novembre 2020, n. 25
Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili.	Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica"
Articolo 1	Articolo 1
<i>(Finalità)</i>	<i>(Finalità)</i>
1. La Regione, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e della Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, promuove e partecipa, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, per	1. La Regione, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e della Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, promuove e partecipa, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché dai decreti legislativi 8 novembre 2021, n.

la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

199 e n. 210 di attuazione delle direttive 2018/2001/UE e 2019/944/UE, all'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, per la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

2.La Regione, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, promuove il passaggio dalla produzione in grandi impianti di generazione centralizzati ad una produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio.

2.La Regione, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, promuove il passaggio dalla produzione in grandi impianti di generazione centralizzati ad una produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio.

Articolo 2

Articolo 2

(Comunità energetiche rinnovabili)

(Comunità energetiche rinnovabili)

1.Le comunità energetiche rinnovabili sono costituite *anche* su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, i quali adottano un protocollo di intesa condiviso con il dipartimento regionale competente e redatto sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla

1.Le comunità energetiche rinnovabili sono costituite *anche* su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, i quali adottano un protocollo di intesa condiviso con il dipartimento regionale competente e redatto sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale **con il supporto ed in**

<p>entrata in vigore delle presenti disposizioni, finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo e accumulo dell'energia.</p>	<p>collaborazione con il Tavolo tecnico di cui all'articolo 5- bis entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo e accumulo dell'energia.</p>
<p>2. Alle comunità energetiche rinnovabili possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche intestatari di utenze domestiche, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni o a procedure ingiustificate o discriminatorie che impediscano la partecipazione a una comunità energetica.</p>	<p>2. Alle comunità energetiche rinnovabili possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche intestatari di utenze domestiche, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni o a procedure ingiustificate o discriminatorie che impediscano la partecipazione a una comunità energetica.</p>
<p>3. La partecipazione delle imprese alle comunità energetiche è consentita se essa non costituisce l'attività commerciale o professionale principale.</p>	<p>3. La partecipazione delle imprese alle comunità energetiche è consentita se essa non costituisce l'attività commerciale o professionale principale.</p>
<p>4. Le comunità energetiche rinnovabili acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta, destinata all'autoconsumo da parte dei membri, non è inferiore al 60 per cento del totale.</p>	<p>4. Le comunità energetiche rinnovabili acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta, destinata all'autoconsumo da parte dei membri, non è inferiore al 60 per cento del totale.</p>
<p>5. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e diffusione del sistema di distribuzione, di accumulazione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale.</p>	<p>5. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e diffusione del sistema di distribuzione, di accumulazione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale.</p>

<p>6. A tal fine, secondo quanto previsto al comma 5, la comunità energetica rinnovabile sostiene progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento.</p>	<p>6. A tal fine, secondo quanto previsto al comma 5, la comunità energetica rinnovabile sostiene progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento.</p>
<p>Articolo 3</p>	<p>Articolo 3</p>
<p>(Qualità ecologica)</p>	<p>(Qualità ecologica)</p>
<p>1. Per il sostegno, la promozione e lo sviluppo di un mercato su base volontaria dell'energia pulita da fonti rinnovabili, la Giunta regionale istituisce e regola il marchio di qualità ecologica denominato "Energia Rinnovabile di Calabria".</p>	<p>1. Per il sostegno, la promozione e lo sviluppo di un mercato su base volontaria dell'energia pulita da fonti rinnovabili, la Giunta regionale con il supporto e in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis istituisce e regola il marchio di qualità ecologica denominato "Energia Rinnovabile di Calabria".</p>
<p>2. Il marchio garantisce la tracciabilità dell'energia e la qualità ecologica degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nella Regione, anche in relazione al loro impatto paesaggistico ed al rispetto della fonte naturale.</p>	<p>2. Il marchio garantisce la tracciabilità dell'energia e la qualità ecologica degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nella Regione, anche in relazione al loro impatto paesaggistico ed al rispetto della fonte naturale.</p>

	3. La Giunta regionale, con il supporto e in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis, adotta entro il 30 giugno 2023 un regolamento per definire la tipologia e le caratteristiche che devono possedere gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'ottenimento del marchio regionale di cui al comma 1 e, altresì, per dettare le linee guida da rispettare per la conservazione dello stesso.
Art. 4	Art. 4
(Attività)	(Attività)
1. Le comunità energetiche rinnovabili possono:	1. Le comunità energetiche rinnovabili possono:
a) produrre l'energia rinnovabile, autoconsumarla, immagazzinarla e cederla, anche a titolo gratuito, quale strumento di lotta alla povertà energetica e sociale;	a) produrre l'energia rinnovabile, autoconsumarla, immagazzinarla e cederla, anche a titolo gratuito, quale strumento di lotta alla povertà energetica e sociale;
b) stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia	b) stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia

e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia.	e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia.
2. Le comunità energetiche rinnovabili:	2. Le comunità energetiche rinnovabili:
a) redigono e adottano un bilancio energetico entro novanta giorni dalla data della loro costituzione;	a) redigono e adottano, entro novanta giorni dalla data della loro costituzione, il bilancio di sostenibilità redatto con finalità informative secondo i principi di European Label of Governance' Excellence (ELoGE) per comunicare, tra l'altro, ai propri <i>stakeholders</i>, gli impatti prodotti dalle proprie scelte politiche e gestionali sulla qualità della vita all'interno della propria comunità, valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto operativamente realizzato, favorire la trasparenza dell'agire amministrativo, promuovere e sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, attivare un nuovo sistema di governance locale a responsabilità diretta con alla base l'accountability energetica;
b) redigono e adottano entro novanta giorni dalla data della loro costituzione un PAESC congiunto, anche su scala sovracomunale, che individui le azioni per l'efficientamento energetico, per l'aumento della produzione di energia rinnovabile e la dismissione degli impianti e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, <i>nel quadro della pianificazione</i>	b) redigono e adottano entro novanta giorni dalla data della loro costituzione un PAESC congiunto, anche su scala sovracomunale, che individui le azioni per l'efficientamento energetico, per l'aumento della produzione di energia rinnovabile e la dismissione degli impianti e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, <i>nel quadro della pianificazione</i>

<i>territoriale regionale e nel rispetto della pianificazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).</i>	<i>territoriale regionale e nel rispetto della pianificazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).</i>
3. Presso il dipartimento regionale competente è istituito il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Calabria, la cui disciplina è demandata al regolamento attuativo che è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni.	3. Presso il dipartimento regionale competente è istituito il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Calabria, la cui disciplina è demandata al regolamento attuativo che è approvato dalla Giunta regionale e redatto con il supporto e in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni.
Art. 5	Art. 5
<i>(Comunità circolare)</i>	<i>(Comunità circolare)</i>
1. Ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, la comunità energetica rinnovabile promuove e adotta contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici,	1. Ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, la comunità energetica rinnovabile promuove e adotta contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici,

culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione.	culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione.
	Art. 5 - bis
	(Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive e di monitoraggio)
	<p>1. Il Presidente del Consiglio regionale, con proprio atto, entro il 30 aprile 2023, istituisce presso il Consiglio regionale, il Tavolo tecnico permanente con autonomia funzionale di analisi, assistenza, consultive e confronto per la promozione, la sostenibilità energetica, lo sviluppo e il sostegno della transizione ecologica regionale, anche a supporto della Regione, dei Dipartimenti regionali e degli enti locali. E' composto da esperti in materia, con competenze tecnica, amministrativa, contabile oltre che, preferibilmente, da rappresentanti della Regione, delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, ANCI Calabria, Unione delle province d'Italia Calabria (UPI Calabria) e dai cluster regionali competenti in materia.</p> <p>All'attività del Tavolo permanente concorre il</p>

Consiglio delle autonomie locali. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa definiscono le modalità volte a garantire la piena collaborazione tecnica tra le rispettive strutture ai fini del funzionamento del Tavolo permanente.

2. Il Tavolo tecnico permanente, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

a) analisi dei risultati in termini energetici delle comunità energetiche rinnovabili e del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano regionale integrato energia e clima (PRIEC) e di quelli che verranno individuati a livello regionale nel percorso per la neutralità carbonica entro il 2050, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla programmazione nazionale ed europea;

b) promozione della risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti;

c) individuazione delle migliori pratiche in campo nazionale ed internazionale al fine di stimolare la costituzione delle CER e promuovere la diffusione, tra gli enti locali del territorio regionale, dell'incremento dell'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, della riduzione dei consumi energetici e della solidarietà energetica;

d) monitoraggio delle situazioni di povertà energetica per promuoverne misure di contrasto, stimolare la costituzione di comunità rivolte a mitigare tali problematiche e incoraggiare ulteriori azioni solidaristiche rivolte a platee anche più ampie delle singole comunità energetiche;

f) promozione di strategie di sviluppo per incrementare l'autonomia energetica dei comuni e delle province e per soddisfare il fabbisogno di cittadini, operatori, enti pubblici e consumatori locali anche con il coinvolgimento diretto degli enti locali;

g) proposizione di azioni di rafforzamento dell'utilizzo e dell'accettabilità delle fonti rinnovabili nel sistema calabrese di produzione di energia;

h) analisi e valutazione dei modelli di produzione, autoconsumo, condivisione ed uso razionale dell'energia e promozione della cultura dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile con iniziative dirette ai cittadini, alle imprese e agli enti locali finalizzate alla diffusione delle CER;

i) analisi e promozione della diversificazione delle fonti di produzione di energia rinnovabile elettrica e termica, in coerenza con le specificità dei

territori per valorizzare l'imprenditoria e le materie prime locali;

l) promozione del coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, del terzo settore, dei territori montani e periferici, e sostegno alla nascita di nuove forme cooperative intercomunali per valorizzare lo scambio mutualistico tra la CER fornitrice e i soci consumatori di energia;
m) studio, analisi delle forme di finanziamento pubbliche e private esistenti e dei relativi ambiti di applicazione e di innovativi strumenti economici e finanziari da proporre per la finalità della presente legge.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il Tavolo tecnico può promuovere, presso la commissione consiliare competente in materia di ambiente, audizioni con rappresentanti delle comunità energetiche iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 4, comma 3, degli enti locali, delle province, e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, con rappresentanti delle società di distribuzione e gestione delle reti, con le agenzie energetiche locali, nonché con altri soggetti sia pubblici che privati interessati alla materia o che ne fanno espressa richiesta.

	<p>4. Il Tavolo tecnico di cui al presente articolo, quale facilitatore di comunità energetica, può, altresì, formulare proposte alla Giunta regionale in merito a strumenti legislativi o meccanismi di finanziamento funzionali a promuovere la diffusione di comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo, nonché proposte da sottoporre all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Gestore dei servizi energetici (GSE) in merito alla regolazione delle comunità energetiche.</p> <p>5. Il Tavolo tecnico permanente di cui al presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale."</p>
Art. 6	Art. 6
<i>(Norma finanziaria)</i>	<i>(Norma finanziaria)</i>
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500,00 euro per l'annualità 2020, si provvede con le disponibilità esistenti sul Programma U.20.03 - capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente", dello	1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500,00 euro per l'annualità 2020, si provvede con le disponibilità esistenti sul Programma U.20.03 - capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente", dello

<p>stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022 della Regione Calabria, annualità 2020, che viene ridotto del medesimo importo.</p>	<p>stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022 della Regione Calabria, annualità 2020, che viene ridotto del medesimo importo.</p>
<p>2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa su un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.17.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020 - 2022, annualità 2020.</p>	<p>2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa su un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.17.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020 - 2022, annualità 2020.</p>
	<p>Art. 6 - bis</p>
	<p>(Clausola valutativa)</p>
	<p>1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, ridurre i consumi energetici e favorire l'autonomia energetica della Calabria.</p> <p>2. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione e del supporto del Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive in forma analitica le seguenti informazioni:</p>

	<p>a)gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicandone strumenti e modalità applicative;</p> <p>b)i tempi dei procedimenti e le eventuali criticità emerse;</p> <p>c)il numero e la diffusione territoriale delle CER;</p> <p>d)l'energia prodotta dagli impianti nella disponibilità dei soggetti beneficiari della presente legge.</p> <p>3.I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire al Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi.</p> <p>4.Il Consiglio regionale, previo esame della relazione annuale da parte della commissione consiliare competente in materia di ambiente, la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti della Commissione che ne concludono l'esame."</p>
Art. 7	Art. 7
(Entrata in vigore)	(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul	1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul

Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.